

Memorandum of Understanding between the San Marino Government and the United Kingdom Government

1. PURPOSE

This memorandum sets out the details about the Youth Mobility Scheme (hereinafter referred to as "the Scheme") under which young citizens of the Republic of San Marino and the United Kingdom (UK) can experience life in another culture with the option of taking up employment as an incidental part of their stay.

2. QUALIFYING REQUIREMENTS

- (a) The San Marino Government and the UK Government will consider persons who meet the following requirements to be qualified to take part in the Scheme:
- i. Submit an individual application to San Marino or the UK;
 - ii. Comply with all relevant immigration legislation and regulations, including admissibility of the jurisdiction of the other participant, to the extent not already set out in subparagraphs (iii) to (xii);
 - iii. Be between the ages of 18 and 30 inclusive on the date that the application is submitted pursuant to sub-paragraph (i);
 - iv. Be a citizen of either San Marino or the UK, and hold a valid national passport;
 - v. Have not previously taken part in the Scheme;
 - vi. Be able to demonstrate that they have the sufficient financial resources to meet their needs at the beginning of their authorised period of stay;
 - vii. Not be accompanied by dependant(s) under their application pursuant to sub-paragraph (i);
 - viii. Pay the applicable fee(s), which include(s) but not limited to the fee for a visa.
- (b) The duration of the authorised period of stay may not exceed twenty-four months. Extension of stay applications will not be considered.



3. ENTRY AND STAY

- (a) Subject to considerations of public interest, public order, public security and public health, the UK Government will:
 - (i) issue to qualified San Marino citizens, who satisfy all of the requirements as set out in Paragraph 2, a Youth Mobility Scheme visa valid for presentation to enter the UK within a period of three (3) months; and
 - (ii) grant to qualified San Marino citizens holding a valid Youth Mobility Scheme visa pursuant to sub-paragraph (i) permission to remain in the UK for the maximum period of twenty-four months with multiple re-entry from the date of first entry into the country.

- (b) Subject to considerations of public interest, public order, public security and public health, the San Marino Government will:
 - (i) issue to qualified UK citizens, who satisfy all of the requirements as set out in Paragraph 2, a Youth Mobility Scheme certificate valid within a period of three (3) months to obtain a stay permit in San Marino upon arrival; and
 - (ii) grant to qualified UK citizens holding a valid Youth Mobility Scheme certificate pursuant to sub-paragraph (i) permission to remain in San Marino for the maximum period of twenty-four months, with multiple re-entry from the date of first entry into the respective country. After the first twelve months, the UK citizen wishing to remain in San Marino may request a second stay permit valid for additional twelve months.

- (c) The San Marino Government and the UK Government may, consistent with their laws and regulations, refuse the application by any person for a Youth Mobility Scheme visa or certificate or refuse the entry of any person taking part in the Scheme or remove any such person if they consider the person to be undesirable.

4. GENERAL PROVISIONS

Qualified citizens who are taking part in the Scheme are subject to the laws and regulations in force in the host country, particularly with regard to employment standards, including wages, working conditions, employment insurance benefits and occupational health and safety. Citizens of San Marino will be unable to engage in employment either as a doctor, or dentist, in training, or as a professional sports person (including as a coach).


5. IMPLEMENTATION

- (a) The UK Government will permit up to 1,000 qualified San Marino citizens per year to take part in the Scheme.
- (b) The San Marino Government will permit up to 1,000 qualified British citizens per year to take part in the Scheme.
- (c) The San Marino Government and the UK Government will determine individually and inform each other, through exchanges of written communications, the minimum amount of financial resources required under Paragraph 2(a)(vi).
- (d) The San Marino Government will provide their nationals, who wish to participate on the scheme, with certificates of sponsorship (CoS). If the scheme operates successfully for five years, San Marino will be eligible for 'Deemed Sponsorship' status, removing the requirement to issue a CoS. The issuing of a CoS will not override the general requirements as set out at paragraph 2 (a) (ii) of this agreement.
- (e) Should qualified British citizens exhaust their 1,000 places in any given year, the UK government can request, in writing, an increase of 500 places which are available to British citizens. An increased allocation would be reciprocated to qualified citizens of San Marino.

6. CONSULTATION

The San Marino Government and the UK Government will resolve any question that may arise with regard to the interpretation, application or possible suspension of any part of this memorandum by means of consultation.

7. FINAL DISPOSITIONS

- (a) The Scheme will take effect on 1st January 2021.
 - (b) The San Marino Government and the UK Government may amend this memorandum at any time following discussion, upon the mutual written consent of the two Governments.
 - (c) Either party to this agreement may temporarily suspend the Scheme as set out in this memorandum, in whole or in part, for reasons of public security, public order, public health or immigration considerations. Such notification will be provided in writing, a minimum of 28 days in advance of the suspension taking effect.
 - (d) Either party may terminate the application of the Scheme by giving twelve months' written notice to the other signatory to this agreement.
- 

- (e) Termination or suspension of the Scheme will not affect the entry or stay of persons who already hold a valid Youth Mobility Scheme visa or certificate pursuant to Paragraph 3.
- (f) The Scheme as set out in this memorandum does not create any binding obligations under domestic or international law.

SIGNED in duplicate at San Marino, this 16th day of September 2020, in the English and Italian languages, each version being equally valid. In case of divergence in the interpretation, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF SAN MARINO



LUCA BECCARI

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS,
INTERNATIONAL ECONOMIC
COOPERATION AND
TELECOMMUNICATIONS

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM



JILL MORRIS

AMBASSADOR TO THE REPUBLIC OF
SAN MARINO

Memorandum d'Intesa fra il Governo di San Marino e il Governo del Regno Unito

1. SCOPO

Il presente Memorandum illustra i dettagli del Programma di Mobilità Giovanile (di seguito denominato "il Programma"), in base al quale i giovani cittadini della Repubblica di San Marino e del Regno Unito possono acquisire un'esperienza di vita in un'altra cultura con la possibilità di intraprendere un'attività lavorativa come parte accessoria del loro soggiorno.

2. REQUISITI DI IDONEITÀ

- (a) Il Governo di San Marino e il Governo del Regno Unito considereranno come idonee a partecipare al Programma le persone che soddisfano i seguenti requisiti:
- i. Presentare una domanda individuale a San Marino o nel Regno Unito;
 - ii. Rispettare tutte le leggi e i regolamenti in materia di immigrazione, compresa l'accettazione della competenza giurisdizionale dell'altro paese partecipante, nella misura in cui non sia già stato stabilito ai sotto-paragrafi da (iii) a (xii);
 - iii. Avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni alla data di presentazione della domanda ai sensi del sotto-paragrafo (i);
 - iv. Essere cittadino di San Marino o del Regno Unito e possedere un passaporto nazionale valido;
 - v. Non avere partecipato in passato al Programma;
 - vi. Essere in grado di dimostrare di avere le risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle proprie necessità all'inizio del periodo di soggiorno autorizzato;
 - vii. Non essere accompagnati da persone a carico in base alla propria domanda ai sensi del sotto-paragrafo (i);
 - viii. Pagare la tariffa o le tariffe applicabili, che comprendono ma non si limitano alle spese per il visto.
- (b) La durata del periodo di soggiorno autorizzato non può superare i ventiquattro mesi. Non saranno prese in considerazione le domande di proroga del soggiorno.

3. INGRESSO E SOGGIORNO

- (a) Fatte salve considerazioni di interesse pubblico, ordine pubblico, sicurezza pubblica e salute pubblica, il Governo del Regno Unito:
- (i) rilascerà ai cittadini sammarinesi idonei, che soddisfano tutti i requisiti di cui al paragrafo 2, un visto valido per il Programma di Mobilità Giovanile da presentare all'ingresso nel Regno Unito entro un periodo di tre (3) mesi; e
 - (ii) concederà ai cittadini sammarinesi idonei e in possesso di un visto valido per il Programma di Mobilità Giovanile ai sensi del sotto-paragrafo (i) il permesso di rimanere nel Regno Unito per un periodo massimo di ventiquattro mesi con reingressi multipli a partire dalla data del primo ingresso nel paese.
- (b) Fatte salve considerazioni di interesse pubblico, ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica, il Governo di San Marino:
- (i) rilascerà ai cittadini del Regno Unito idonei, che soddisfano tutti i requisiti di cui al paragrafo 2, un certificato valido per il Programma di Mobilità Giovanile entro un periodo di tre (3) mesi per ottenere un permesso di soggiorno a San Marino al momento dell'arrivo; e
 - (ii) concederà ai cittadini del Regno Unito idonei e in possesso di un certificato valido per il Programma di Mobilità Giovanile ai sensi del sotto-paragrafo (i) il permesso di rimanere a San Marino per un periodo massimo di ventiquattro mesi, con reingressi multipli a partire dalla data del primo ingresso nel rispettivo paese. Dopo i primi dodici mesi, il cittadino del Regno Unito che desidera rimanere a San Marino può richiedere un secondo permesso di soggiorno valido per ulteriori dodici mesi.
- (c) Il Governo di San Marino e il Governo del Regno Unito possono, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, rifiutare la domanda di visto o di certificato per il Programma di Mobilità Giovanile da parte di qualsiasi persona o rifiutare l'ingresso di qualsiasi persona che partecipa al Programma o allontanare tale persona se ritengono che la persona in questione non sia gradita.

4. DISPOSIZIONI GENERALI

I cittadini idonei che partecipano al Programma sono soggetti alle leggi e ai regolamenti in vigore nel paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli standard lavorativi, compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di assicurazione del lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro. I cittadini sammarinesi non potranno svolgere attività lavorativa né come medico, né come dentista, né attività formative o come sportivo professionista (anche come allenatore).

5. ATTUAZIONE

- (a) Il Governo del Regno Unito permetterà a un numero massimo di 1.000 cittadini sammarinesi idonei di partecipare ogni anno al Programma.
- (b) Il Governo sammarinese permetterà a un numero massimo di 1.000 cittadini del Regno Unito idonei di partecipare ogni anno al Programma.
- (c) Il Governo di San Marino e il Governo del Regno Unito determineranno individualmente e si informeranno reciprocamente, attraverso scambi di comunicazioni scritte, l'ammontare minimo delle risorse finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2, (a)(vi).
- (d) Il Governo sammarinese fornirà ai propri cittadini, che desiderano partecipare al Programma, dei certificati di sponsorizzazione. Se il Programma funzionerà con successo per cinque anni, San Marino otterrà lo status di "Sponsorizzazione tacita", eliminando l'obbligo di emettere un certificato di sponsorizzazione. L'emissione di un certificato di sponsorizzazione non prevarrà sui requisiti generali di cui al paragrafo 2 (a) (ii) del presente accordo.
- (e) Se i cittadini britannici idonei dovessero superare i 1.000 posti in un dato anno, il Governo del Regno Unito può richiedere, per iscritto, un aumento di 500 posti disponibili per i cittadini britannici. Un maggior numero di posti dovrebbe essere concesso a condizione di reciprocità ai cittadini sammarinesi idonei.

6. CONSULTAZIONE

Il Governo di San Marino e il Governo del Regno Unito risolveranno mediante consultazione qualsiasi questione che possa sorgere in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'eventuale sospensione di qualsiasi parte del presente Memorandum.

7. DISPOSIZIONI FINALI

- (a) Il Programma entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.
- (b) Il Governo di San Marino e il Governo del Regno Unito possono modificare il presente Memorandum in qualsiasi momento dopo averne discusso, previo reciproco consenso scritto dei due Governi.
- (c) Ciascuna Parte del presente accordo può sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, il Programma così come definito nel presente Memorandum per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico, salute pubblica o per considerazioni in materia di immigrazione. La relativa notifica sarà effettuata per iscritto, con un minimo di 28 giorni di anticipo rispetto all'entrata in vigore della sospensione.



- (d) Ciascuna delle Parti può porre fine all'applicazione del Programma, dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra Parte firmataria del presente accordo.
- (e) La cessazione o la sospensione del Programma non inciderà sull'ingresso o sul soggiorno di persone già in possesso di un visto o di un certificato validi per il Programma di Mobilità Giovanile ai sensi del paragrafo 3.
- (f) Il programma, così come stabilito nel presente Memorandum, non crea alcun obbligo vincolante ai sensi del diritto nazionale o internazionale.


FIRMATO in duplice copia a San Marino, il giorno 16 settembre 2020, in lingua inglese e italiana, ciascuna versione facente ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO



LUCA BECCARI
SECRETARIO DI STATO PER
GLI AFFARI ESTERI, PER LA
COOPERAZIONE ECONOMICA
INTERNAZIONALE E LE
TELECOMUNICAZIONI

PER IL GOVERNO DEL
REGNO UNITO



JILL MORRIS
AMBASCIATORE PRESSO LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO